

Accesso agli atti di un'associazione di scuole da parte dei revisori: e' possibile?



Il presidente di un'associazione provinciale di scuole autonome riceve, per il tramite di un Istituto associato, una richiesta dei suoi revisori dei conti con cui si chiede l'accesso agli atti di gestione dell'associazione, relativamente all'anno 2007; la richiesta è molto articolata e comprende, ad esempio, copia della documentazione delle spese bancarie, dei rimborsi spese.

Il servizio di consulenza di Italiascuola.it, espone le ragioni per le quali la richiesta appare tendenzialmente immotivata e indirizzata al soggetto sbagliato.

Data:	23-04-2008
Area tematica:	Edilizia scolastica
Argomento/i:	Revisori dei conti
Domanda:	<p>In qualità di presidente di un'associazione provinciale di scuole autonome ho ricevuto, per il tramite di un Istituto associato, la seguente richiesta sottoscritta dai suoi revisori dei conti:</p> <p>“Richiesta atti di gestione 2007 associazione scuole. Gli scriventi Revisori, premesso che l'Art.59 del Decreto Interministeriale dell' 01/02/2001 n. 44, prevede, al comma 4, che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a mettere a disposizione tutti gli Atti ed i documenti necessari all'esercizio delle funzioni di controllo, fanno richiesta dei seguenti documenti:</p> <p>a) Verbale del Collegio dei Sindaci; b) Copia documenti spese bancarie; c) Copia documenti spese sito; d) Copia documenti rimborso spese; e) Elenco abbonamenti sottoscritti; f) Verbali.</p> <p>La presente richiesta soddisferà le esigenze di verifica per le sedi di nostra competenza.</p> <p>La richiesta sarà soddisfatta mediante l'invio di semplici copie fotostatiche.</p> <p>----- -----</p> <p>Rispetto alla numerose esperienze di associazionismo condotte dal 2000 ad oggi in tutta Italia questo sembra rappresentare un precedente unico. Si chiede se la richiesta debba essere considerata legittima e se lo scrivente si debba ritenere obbligato ad adempiervi.</p> <p>Si fa presente che il bilancio preventivo e consuntivo sono pubblicati sul sito dell'associazione.</p> <p>Si allega Statuto.</p>
Risposta:	<p>La questione è delicata e ci vede assai perplessi.</p> <p>Per essere chiari, diamo subito la nostra risposta. Riteniamo che la richiesta sia tendenzialmente immotivata e indirizzata al soggetto sbagliato.</p> <p>Riteniamo che l'interlocutore del revisore sia la scuola, non l'associazione di scuole. Al limite, se qualcosa deve chiedere, il revisore deve indirizzare la richiesta solo al preside della sua scuola. Poi, il numero e il tipo di documenti richiesti nel caso in esame, ci lascia davvero perplessi.</p> <p>Fatta questa premessa, vediamo che cosa va chiesto al Dirigente. Noi riteniamo che</p>

vadano chiesti al Dirigente gli atti della scuola relativi all'adesione e alla partecipazione all'associazione di scuole. Di questi atti può, ovviamente, essere valutata la legittimità amministrativa e contabile.

Fatto questo, e una volta verificato che non ci sono spese di partecipazione di tale entità da richiedere un approfondimento, il compito del revisore si esaurisce. Al limite (nel caso si tratti di spese di un certo rilievo in rapporto al bilancio della scuola), possiamo immaginare che il revisore possa chiedere, al Dirigente, una relazione sulle attività svolte dall'associazione, di cui la scuola ha beneficiato.

In caso contrario, si passerebbe dalla legittimità al merito. Una volta analizzati gli atti dell'associazione, il revisore che fa? Sostiene che l'associazione ha indirizzato male i suoi sforzi economici? Che la scuola non doveva partecipare alla vita di un'associazione che ha indirizzato male i suoi sforzi?

Il revisore non è un soggetto istituzionalmente in grado di valutare tutti i vantaggi che la scuola possa ricavare dalla partecipazione ad un'associazione. Fosse solo anche un vantaggio sul piano delle relazioni, dei migliori rapporti con i soggetti istituzionali del territorio, dei migliori rapporti con le altre scuole del territorio, ecc.

In definitiva, il controllo dei revisori attiene agli atti della scuola e non può estendersi ad atti di un soggetto diverso, quale è l'associazione. E' ovvio che possono esistere casi limite, ma come tali vanno trattati e analizzati. In situazioni normali, a nostro parere, la regola è questa.

Fin qui il parere di legittimità. Quanto al da farsi, riteniamo auspicabile, come nel nostro stile, l'avvio di un confronto con i revisori, senza andare a "far battaglia". Ripetiamo che riteniamo che il Dirigente della scuola, dove il revisore esercita le sue funzioni, sia un interlocutore che possa dare tutte le informazioni del caso.
